



Responsabile procedimento: Franceschina Bonanata
Autore: Bonanata Franca

PROTOCOLLO N. 57593 DEL 02/11/2015.
(Classificazione: tit. 1 cl. 11 fascicolo 4)
riferimenti da citare nella risposta

Ai DIRETTORI DI SETTORE

Ai Responsabili dei Servizi e Uffici

SEDE

oggetto: DIRETTIVA n. 1/2015: Modalità di acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (<207.000,00 €)

Le criticità emerse in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa implicano l'opportunità dell'adozione, da parte della scrivente, di un'apposita direttiva finalizzata a ricostruire il quadro normativo all'interno del quale operare.

La materia dell'approvvigionamento di beni e servizi è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerosi interventi ad opera del Legislatore, finalizzati a ridurre la spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione attraverso l'introduzione di misure volte ad incrementare i processi di centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per la realizzazione di economie di scala funzionali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il processo di razionalizzazione è stato avviato con la Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) il cui art. 26 ha previsto l'uso di strumenti e tecnologie informatiche per l'acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione dando l'avvio a quel processo di approvvigionamento elettronico definito, con un neologismo di origine inglese, *e-procurement (electronic procurement)*.

I pilastri su cui si fonda il sistema di *e-procurement* sono sostanzialmente tre:

- a) il vincolo di *benchmark* rispetto alle convenzioni/accordi quadro Consip (società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- b) l'utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- c) la possibilità di aderire ai sistemi telematici ed agli strumenti elettronici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza¹ di riferimento inserite nell'elenco dei soggetti aggregatori² approvato dall'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), di cui fanno parte Consip e ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti), centrale di committenza della Regione Lombardia.

¹ Ai sensi dell'art 3 comma 34 del Codice contratti la **CENTRALE DI COMMITTENZA** "(...) è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici."

² Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 i **SOGGETTI AGGREGATORI** sono le centrali di committenza iscritte nell'apposito elenco tenuto dall'A.N.AC.

1. CONSIP (CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO) E VINCOLO DI BENCHMARK

La Legge Finanziaria per l'anno 2000 (art. 26³, comma 3, della L. 488/1999 - analoga norma è contenuta nell'art. 1 comma 449, della L. 296/2006) ha disciplinato la facoltà per i comuni di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip prevedendo, in alternativa, l'obbligo per gli stessi di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Per garantire il rispetto di tali obblighi è previsto che le determinazioni con le quali si stabilisce di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi (cioè non utilizzando le convenzioni CONSIP) siano trasmesse:

- ❖ all'ufficio competente al controllo di gestione (individuato per questo Ente nella Segreteria Generale), ai sensi del comma 3-*bis*⁴ dell'art. 26 L.488/1999;
- ❖ all'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 24 della L. 448/2001.

La legge finanziaria per l'anno 2000 stabilisce, inoltre, che *"il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta ...il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3."*: la dichiarazione deve essere resa *ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*; il comma 3 prevede, poi, che *"la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa"*.

Con l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, il Legislatore ha sancito la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi appena richiamati che costituiscono inoltre illecito disciplinare.

Riassumendo, **la violazione dell'obbligo posto dall'art. 26 comma 3 della L. 488/1999 di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip o in alternativa di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità implica sempre la nullità del contratto, oltre la responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile.** Si ritiene utile ricordare che la nullità implica che il contratto non produce alcun effetto, per cui le prestazioni non possono essere eseguite e l'eventuale pagamento del corrispettivo è privo di titolo. Ricordo, poi, che l'art. 2, comma 225, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) ha demandato a Consip la conclusione di **accordi quadro** ai quali possono far ricorso, per l'acquisto di beni e di servizi, anche i Comuni che, in alternativa, per acquisti autonomi devono utilizzare *parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro* perfezionati da Consip.

L'accordo quadro introdotto dal Codice dei contratti consiste in un accordo, concluso tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le condizioni base (prezzi, qualità, quantità) dei successivi appalti (specifici) che saranno aggiudicati dalle singole amministrazioni durante un dato periodo. L'accordo-quadro lascia alle amministrazioni un maggiore spazio di negoziazione e flessibilità ed è ideale soprattutto per gli acquisti ripetitivi ed omogenei da gestire nel medio-lungo periodo offrendo la possibilità alla stazione appaltante di individuare uno o più fornitori anche in base a condizioni non del tutto fissate preventivamente.

³ "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto..."

(comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004)

⁴ "I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3."

(comma aggiunto dall'art. 1, della legge n. 191 del 2004)

Con riferimento al vincolo di **benchmark** è opportuno, infine, ricordare che l'art. 9 del D.L. 66/2014 (cd. Spending review 3), convertito nella L. 89/2014, ha esteso la disciplina dei prezzi di riferimento, già introdotta per il settore sanitario dal DL 98/2011, convertito nella L. 111/2011, a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A. In particolare, l'art. 9 ha previsto, al comma 7, che *“nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura”*, l'A.N.AC. debba fornire alle amministrazioni pubbliche una *“elaborazione dei prezzi di riferimento ... che costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento.*

Anche tale ultima norma sanziona con la nullità il contratto stipulato in violazione di tale prezzo massimo.

Alla data odierna risultano pubblicati i prezzi di riferimento relativi alla fornitura di risme di carta (v. comunicato A.N.AC. in data 29/09/2015)

2. MERCATO ELETTRONICO (cd MEPA) E SISTEMI TELEMATICI

L'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, dopo aver specificato la permanenza dell'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità Consip, ha sancito l'ulteriore **obbligo**, per gli enti locali, a decorrere dal 1° luglio 2007 di ricorrere *al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328* (del D.P.R. 207/2010 n.d.r.) *ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*

La norma citata sostanzialmente introduce un obbligo procedimentale lasciando all'ente la facoltà di scegliere tra:

1. le 3 diverse tipologie di mercato elettronico⁵ richiamate dall'art. 328 del d.p.r. 207/2010 e cioè:
 - ✓ il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;
 - ✓ il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice dei contratti:
 - MEPA Consip;
 - MEPA delle altre centrali di committenza di riferimento;
2. in alternativa, l'ente potrà procedere ad un acquisto autonomo ma, a norma del richiamato art. 1 comma 450 della L. 296/2006, non potrà esperire autonoma procedura cartacea (o tradizionale) ma dovrà esperire procedura informatica tramite il Sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento che, per il Comune di Paderno Dugnano, è individuato nella piattaforma denominata Sistema di Intermediazione telematica Sintel⁶ istituita da Regione Lombardia.

La violazione di tali obblighi è sanzionata anch'essa con la nullità del contratto dall'art. 1, comma 1, del DL 95/2012 che prevede altresì la responsabilità disciplinare del dipendente e quella amministrativa-contabile.

⁵ Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è un mercato “virtuale”, ossia una piazza “telematica” dove ogni giorno pubbliche amministrazioni e imprese s'incontrano per soddisfare le reciproche esigenze di compravendita.

⁶ SINTEL è la Piattaforma istituita da Regione Lombardia per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire, in tutto o in parte, con sistemi telematici, da parte delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio lombardo

Secondo i più recenti e concordi orientamenti della Corte dei Conti si ritiene che *“il novellato comma 450 della legge 296/2006 codifichi in capo a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 del Dlgs 165/2001 (ivi inclusi gli enti locali) un obbligo generalizzato di ricorso ai mercati elettronici e/o agli strumenti telematici ivi previsti, nel caso di acquisti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, non ammettendo deroghe di sorta, né in termini di densità demografica, né in termini di peculiari fattispecie di acquisto ivi inclusi gli acquisti in economia”*⁷.

In pratica, per tutti gli acquisti sotto soglia, anche laddove l’ente legittimamente decida di far ricorso all’istituto dell’affidamento in economia, sia tramite cottimo fiduciario che tramite affidamento diretto, sussiste l’obbligo di ricorrere ai sistemi telematici di acquisizione di beni e servizi, a pena di nullità del contratto.

Unica eccezione a tale obbligo è rappresentata dall’ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rinvenuti nel mercato o telematico rispetto alle necessità dell’ente locale. Secondo la Corte dei Conti, però, *“tale specifica evenienza dovrà essere ..., prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono.”*

E’ necessario, quindi, che nelle determinazioni a contrattare siano descritte le specifiche caratteristiche tecniche del bene o della prestazione dando atto di aver “consultato” il mercato elettronico e telematico e di aver accertato l’insussistenza di quel bene o servizio e, ove necessario, esplicitare la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sul mercato elettronico e telematico.

Sul tema è intervenuta da ultimo l’A.N.AC. che, con la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, suggerisce alle amministrazioni di valutare, in tali fattispecie, *“... anche la possibilità di richiedere tramite richieste di offerta (RdO), invitando almeno cinque fornitori, modifiche o integrazioni rispetto a quanto pubblicato sul catalogo, ciò che dovrà trovare, comunque, compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrarre.”*

Circa poi la possibilità di acquistare il bene o servizio all’esterno dei mercati elettronici e telematici qualora offerto a condizioni di acquisto migliorative, l’A.N.AC., sempre nella determinazione n.11/2015, si è espressa favorevolmente citando a supporto anche il parere n. 151/2013 della Corte dei conti regionale della Toscana.

In conclusione per l’acquisto di forniture e servizi sotto soglia comunitaria:

1. **prioritariamente** occorre verificare l’esistenza di convenzioni/accordi quadro CONSIP.
In presenza di convenzioni/accordi quadro si può alternativamente:
 - a. aderire alla convenzione/accordo quadro;
 - b. procedere ad un acquisto autonomo utilizzando i parametri qualità-prezzo delle convenzioni/accordi quadro (nell’ipotesi di acquisto autonomo in presenza di convenzioni è necessario rendere la dichiarazione prescritta dall’art.26 comma 3 bis della L. 488/1999 e trasmettere la determinazione al servizio deputato al controllo di gestione ed al collegio di revisione);
2. l’acquisto autonomo di cui al precedente punto 1.b deve essere effettuato ricercando il bene alternativamente:
 - a) sul MEPA istituito da Consip;
 - b) sugli altri mercati telematici istituiti dalle altre centrali di committenza;
 - c) o ricorrendo al sistema telematico SINTEL.

In definitiva l’utilizzo dei *“tradizionali strumenti di acquisto = modalità cartacea per la ricerca del contraente”* è possibile solo nella remota ipotesi in cui il bene o la prestazione non è rinvenibile con le modalità indicate ai precedenti punti 1 e 2.

⁷ Sez. Controllo Basilicata, deliberazione n. 67/2014/PAR

3. CONTRATTI DI DURATA E CLAUSOLA DI RECESSO

Il comma 13 dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 prevede che le amministrazioni che abbiano stipulato un contratto autonomo per l'acquisto di beni e servizi *"hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ... successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488"*.

La clausola concernente il diritto di recesso deve essere inserita nei contratti stipulati al di fuori delle concessioni Consip. La norma sopra citata prevede che *ogni patto contrario è nullo* e che l'esercizio del diritto di recesso è obbligatorio; l'eventuale mancato esercizio deve essere comunicato alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio.

4. DISCIPLINA PER L'ACQUISTO DI PARTICOLARI CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Un'ulteriore annotazione riguarda alcune categorie di beni indicate dal comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 e precisamente: gas, energia elettrica, carburanti rete ed extra rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e mobile.

Per tali beni la norma prescrive l'obbligo, a prescindere dall'importo (quindi anche sopra soglia comunitaria), di acquistare alternativamente:

a. mediante convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip o ARCA;

oppure:

b. autonomamente:

- o mediante approvigionamenti da altre centrali di committenza;
- o o mediante procedura ad evidenza pubblica;

e rispettando, in ambedue le ipotesi, le seguenti condizioni:

- o i corrispettivi devono essere inferiori a quelli risultanti dalle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e/o da ARCA;
- o i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o ARCA che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

5. CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI E MODALITA' ALTERNATIVE (dal 1° novembre 2015)

Da ultimo ritengo opportuno ricordare che il D.L. 66/2014 ha modificato l'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, estendendo a tutti i Comuni non capoluogo di provincia (indipendentemente dal numero di abitanti) l'obbligo di svolgere, in forma aggregata l'acquisizione di lavori, beni e servizi.

L'art. 33 bis del citato codice prevede 4 possibili forme di aggregazione e precisamente:

1. le unioni di Comuni, di cui all'art. 32, D. Lgs. n. 267/2000, ove esistenti;
2. costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni (leggasi convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000);
3. ricorrendo ad un soggetto aggregatore;

4. ricorrendo alle Province, ai sensi della L. n. 56/2014.

In alternativa, solo per l'acquisizione di beni e servizi e non per l'acquisizione di lavori, i Comuni possono procedere agli acquisti utilizzando gli strumenti elettronici indicati ai precedenti paragrafi 1 e 2. Resta esclusa la possibilità di acquisti autonomi con procedura cartacea (o tradizionale).

L'obbligo in argomento decorre, a seguito di successive proroghe, dal **1° novembre 2015**.

Unica deroga prevista dal Legislatore è quella contenuta nell'art. 23-ter del DL 90/2014, convertito dalla L. 114/2014; la norma citata prevede che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente (ossia secondo le modalità ai paragrafi precedenti) agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € **40.000, 00**.

L'A.N.AC. è intervenuta sulla materia con due successive deliberazioni, la n. 3 del 25 febbraio 2015 e la n. 11 del 23 settembre 2015, con le quali ha fornito indirizzi interpretativi agli enti tenuti all'applicazione dell'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti.

Nella deliberazione 11/2015 l'A.N.AC. ha affermato che sono *sottratti all'obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice (artt. 19-26), tra cui i servizi dell'Allegato IIB nonché la concessione di servizi (art.30 n.d.r.)*.

Questo Comune ha in corso di perfezionamento la convenzione con i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni per la costituzione della Centrale unica di committenza che, in via sperimentale fino al 31.12.2016, opererà esclusivamente per le procedure di appalto dei lavori pubblici. La convenzione prevede che, conclusa la fase di sperimentazione, gli enti aderenti valuteranno la prosecuzione della gestione associata con l'estensione alle procedure di appalto di beni e servizi nonché all'aggregazione della domanda.

Nel raccomandare il puntuale rispetto della normativa richiamata, attenendosi alle indicazioni fornite con la presente direttiva, al fine di agevolare l'attività istruttoria si allega alla presente la check-list utilizzata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, da ultimo ulteriormente revisionata, che contiene – con un sistema a domanda – una simulazione del percorso istruttorio che occorre porre in essere per una corretta procedura di acquisto di bene o servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria.



Segretario Generale
sa Franceschina Bonanata

Allegati:

1) checklist controllo

CHECK-LIST

Affidamento beni e servizi in economia

Settore		Direttore	
Determinazione	n. del	Importo (solo se valorizzato)	€
Oggetto:			
			Risultato*
			Note
LEGITTIMITA'	1	L'oggetto rientra nelle competenze del Direttore/Funziario?	
	2	L'acquisto rientra, per categoria e importo rispettivamente nelle previsioni dell'art. 2 e dell' art.4 del Regolamento comunale per gli acquisti in economia?	
	3	E' richiamato l'art.13 bis del regolamento (che disciplina l'affidamento diretto)?	
	4	E' espressamente indicato nel provvedimento che l'acquisto avviene in assenza di convenzione Consip o utilizzando i parametri qualità-prezzo della convenzione Consip rinvenuta?	
	5	In caso di acquisto autonomo, è espressamente indicato nel provvedimento che l'acquisto avviene sul Mercato elettronico o utilizzando il sistema telematico regionale (SINTEL)?	
	6	Nelle ipotesi di contratti di durata, in caso di acquisto autonomo, è prevista la clausola di recesso (cfr. art. 1 comma 13 del DL 95/2012 conv. In L.135/2012)?	
	7	Nel provvedimento, in presenza di rischi da interferenza, è indicata la valutazione dei costi ed allegati i relativi documenti?	
	8	Si dà conto se è stata acquistata o se si acquisirà dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 da parte del contraente?	
	9	Nel caso ricorrano le condizioni, sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dal D.L. 78/2010?	
CONFORMITA' OPERATIVA	10	La procedura seguita è conforme alle regole interne come rappresentate nei	

		processi del SGQ?		
	11	E' utilizzata la modulistica messa a disposizione dal SGQ?		
	12	Si dà atto che si procederà all'espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 125, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 ai fini dell'efficacia dell'atto (nel rispetto dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006?		
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	13	Sono stati descritti puntualmente il/i bene/i o il/i servizio/i di cui si necessita?		
	14	L'atto è completo di tutti i contenuti disciplinati dagli artt. 191 e 192 del T.U.E.L.?		
	15	L'atto contiene il CIG?		
	16	L'atto è scritto in modo chiaro e comprensibile anche al lettore esterno (esempio esplicita norme, non usa sigle, non usa tecnicismi, descrive l'iter logico)?		
	17	L'oggetto identifica coerentemente il contenuto dell'atto?		
	18	Il dispositivo è coerente con l'oggetto e con la motivazione dell'atto?		
AFFIDABILITA'	19	E' indicato il Responsabile unico del procedimento di affidamento ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163?		
	20	E' individuato il responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/1990?		
	21	Il provvedimento è completo (firma, timbri, data, numerazione)?		
RISPETTO PRIVACY	22	Nella redazione dell'atto, qualora lo stesso comporti il trattamento di dati personali e/o sensibili, sono rispettate le norme sulla privacy?		
RISPETTO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	23	L'atto è stato pubblicato, oltre che all'albo pretorio, anche nelle altre sezioni del sito in adempimento a obblighi di legge?		
	24	E' stato pubblicato l'avviso di post-informazione (solo nell'ipotesi di affidamenti di valore pari o superiore a 20.000,00€)		
	25	Nel caso di spesa superiore a 5.000 euro relativa a convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nel provvedimento è indicata la trasmissione alla Corte dei conti?		

	26	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione e comunicazione delle informazioni connesse al provvedimento?		
--	-----------	---	--	--

ESITO	Controlli Applicabili	OK	NC	DM
		n.	n.	n.
VALUTAZIONE - DIRETTIVE - EVENTUALI SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO				

*Legenda per risultato: OK, esito positivo; NC, non conforme; NA, non applicabile; DM, da migliorare.

Check-list compilata in data